

(SERVIZIO TDT)

MODULO DI RICHIESTA DEL SERVIZIO

Numero di riferimento pratica

Dossier titoli/Rubrica OICR intestato a microimpresa

Nella presente Sezione deve essere indicata la denominazione sociale dell'intestatario del nuovo dossier/dossier originario e/o della rubrica originaria/nuova rubrica (NB: sia il nuovo dossier che la nuova rubrica devono avere gli stessi intestatari, rispettivamente, del dossier originario e della rubrica originaria) nonchè i dati anagrafici ed il codice fiscale di tutti i soggetti legittimati ad operare sul nuovo dossier/nuova rubrica che devono sottoscrivere il presente modulo (i soggetti legittimati ad operare sul nuovo dossier/nuova rubrica devono coincidere con i soggetti legittimati ad operare sul dossier originario/ rubrica originaria).

Denominazione sociale	Cod. Fiscale/Partita IVA
Soggetto legittimato ad operare	Cod. Fiscale
Soggetto legittimato ad operare	Cod. Fiscale

I) PREMESSO che:

- 1) il presente servizio di trasferimento standardizzato (**servizio TDT**) può essere richiesto dal **cliente consumatore o microimpresa** (come definiti nella Sezione **"AVVERTENZE"**);

OGGETTO DEL TRASFERIMENTO

- 2) il presente servizio TDT consente di rivolgersi ad una banca (Nuova Banca) affinché la stessa si faccia carico degli adempimenti necessari a consentire il trasferimento tramite procedura standardizzata:
- a) degli **strumenti finanziari presenti e disponibili nel dossier titoli** in essere presso altra banca (Banca Originaria), purché il nuovo dossier titoli e quello originario siano intestati ai medesimi soggetti. Ai fini della individuazione degli strumenti finanziari "presenti e disponibili" sul dossier titoli originario, la Nuova Banca si baserà sulla situazione comunicata dalla Banca Originaria, la quale terrà conto di tutti i movimenti in entrata e in uscita registrati sul dossier originario entro il termine massimo di [otto] giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente modulo;
- b) delle **evidenze di parti di OICR italiani o esteri non dematerializzati** (definizione nelle AVVERTENZE) registrate, sul dossier o in una rubrica a parte, presso la Banca Originaria (di seguito, **"evidenze di OICR"**), a condizione che la Nuova Banca abbia sottoscritto un preventivo accordo di collocamento o di distribuzione con la SGR o con l'offerente estero coinvolti e che le evidenze siano parimenti intestate. Ai fini della individuazione delle evidenze di OICR oggetto di trasferimento, la Nuova Banca si baserà sulla situazione comunicata dalla Banca Originaria, fermo restando che ai fini del trasferimento fanno fede le registrazioni della SGR o del soggetto incaricato dall'offerente estero comunicate alla Nuova Banca, su impulso della Banca originaria, in media entro [ventuno per gli OICR italiani/..... per gli OICR esteri] giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente modulo;
- 3) non sono trasferibili tramite il servizio TDT gli strumenti finanziari e le evidenze di OICR di cui al precedente punto 2) per le quali sussistano **impedimenti giuridici, tecnici o operativi all'applicazione della procedura di trasferimento standardizzato**. Per un elenco esemplificativo delle tipologie degli strumenti finanziari per i quali ricorrono tali impedimenti si veda la sezione **"AVVERTENZE"** del presente modulo;

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E DI COMPILAZIONE DEL MODULO

- 4) il presente modulo dovrà essere sottoscritto come segue:
- a) ove il **dossier originario** sia **cointestato** a più soggetti, da tutti i cointestatar, ancorché muniti di poteri di firma disgiunta. Nel caso di microimpresa, da tutti i soggetti legittimati ad operare sul nuovo dossier (i quali dovranno necessariamente coincidere con tutti i soggetti legittimati ad operare sul dossier originario), ancorché muniti di poteri di firma disgiunta; a tali soggetti si intenderà riferito tutto quanto indicato nel presente modulo con riferimento al "sottoscrittore" o al "cliente";
- b) ove la **rubrica** delle evidenze di OICR sia **cointestata**, da tutti i cointestatar, al pari di quanto già indicato alla precedente lettera a);
- 5) non sono imputabili alla Nuova Banca né alla Banca Originaria responsabilità derivanti dalla **errata compilazione** del presente modulo da parte del cliente che non consentano di perfezionare la presente richiesta di trasferimento;
- 6) **non è consentito** al sottoscrittore **circondare discrezionalmente la richiesta** di trasferimento standardizzato a taluni degli strumenti finanziari registrati sul dossier originario e/o a talune delle evidenze di OICR. Pertanto:
- a) ove il cliente possieda sia strumenti finanziari sia evidenze di OICR registrate nel dossier originario, il servizio verrà attivato automaticamente per entrambi tramite l'indicazione del numero del dossier originario;
- b) ove il cliente possieda sia strumenti finanziari registrati nel dossier originario che evidenze di OICR registrate in una rubrica, il servizio verrà attivato automaticamente per entrambi tramite l'indicazione sia del numero del dossier originario che della rubrica originaria;
- c) ove il cliente detenga esclusivamente evidenze di OICR, il presente servizio potrà del pari essere attivato, anche in assenza di un dossier titoli, tramite l'indicazione del numero della rubrica originaria;

REVOCA DEL SERVIZIO

- 7) Il cliente può revocare il servizio con richiesta scritta, sottoscritta da tutti gli eventuali cointestatar del modulo di richiesta del servizio, indirizzata o presentata presso la Nuova Banca solo fino al momento in cui la stessa Nuova Banca non abbia confermato alla Banca Originaria di procedere al trasferimento degli strumenti finanziari e/o delle evidenze di OICR, in coerenza con la procedura interbancaria del servizio TDT. Il cliente potrà rivolgersi alla Nuova Banca per richiedere puntuali indicazioni circa lo stato di avanzamento del trasferimento e, quindi, circa la effettiva possibilità di disporre la revoca del servizio in tempo utile, avvalendosi a tal fine anche dei contatti telefonici o email della filiale della Nuova Banca alla quale ha richiesto l'attivazione del servizio. In caso di necessità manifestata dal cliente, la Nuova Banca si rende disponibile a concordare caso per caso specifiche modalità di presentazione della richiesta di revoca. Qualora la Nuova Banca non indichi il numero di trasferimento pratica sul modulo di richiesta del servizio TDT tale numero non rientra tra le informazioni che il cliente deve indicare nell'eventuale richiesta di revoca per identificare correttamente la propria pratica di trasferimento, essendo sufficiente l'indicazione del proprio nome/cognome/codice fiscale e degli eventuali cointestatar del modulo, della data di sottoscrizione del modulo di richiesta del servizio TDT, dei numeri identificativi del dossier e/o della rubrica OICR presso la Banca Originaria e la Nuova Banca.

IL SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE MODULO

II) CHIEDE alla Nuova Banca di attivare il servizio TDT e a tal fine AUTORIZZA:

- la Nuova Banca a richiedere alla Banca Originaria le informazioni necessarie, nonché a compiere le attività utili al trasferimento standardizzato degli strumenti finanziari e delle evidenze di OICR presenti e disponibili;
- la Banca Originaria a comunicare alla Nuova Banca ogni informazione in suo possesso utile a realizzare il presente servizio TDT nonché a compiere le attività utili al trasferimento standardizzato;
- la Nuova Banca a registrare nel nuovo dossier (o nella nuova rubrica) gli strumenti finanziari e le evidenze di OICR per i quali sia possibile portare a termine il trasferimento standardizzato;
- la Banca Originaria ad effettuare le registrazioni sul dossier originario (o sulla rubrica originaria) necessarie a realizzare il presente servizio TDT.

III) PRENDE ATTO che:

IMPEDIMENTI AL SERVIZIO E COMUNICAZIONI AL CLIENTE

- 1) in presenza di impedimenti giuridici, tecnici o operativi allo svolgimento del servizio TDT ovvero di ulteriori eventi anche sopravvenuti, indipendenti dalla volontà della Nuova Banca e della Banca Originaria, che impediscano il trasferimento, in tutto o in parte, di taluni degli strumenti finanziari e/o di talune delle evidenze di OICR, **il presente servizio TDT verrà comunque portato a termine per quegli strumenti finanziari e quelle evidenze di OICR che potranno essere validamente trasferiti (dunque in modo parziale);**
- 2) **il servizio TDT si interrompe** qualora la Banca Originaria non dia seguito alla richiesta di trasferimento da parte della Nuova Banca ovvero non rispetti i termini previsti dalla procedura interbancaria per il perfezionamento del servizio stesso;
- 3) la Nuova Banca si impegna a comunicare al cliente, secondo le modalità con il medesimo concordate:
 - a) gli eventuali strumenti finanziari ed evidenze di OICR per i quali non è stato possibile realizzare il trasferimento standardizzato, indicando nella comunicazione le ragioni dell'impedimento;
 - b) l'interruzione del servizio TDT qualora abbia ricevuto dalla Banca Originaria il rifiuto a dare seguito alla richiesta di trasferimento per impedimenti di carattere giuridico, tecnico o operativo, indicando nella comunicazione le ragioni dell'interruzione;
 - c) l'interruzione del servizio TDT qualora la Banca Originaria non dia seguito alla richiesta di trasferimento ovvero non rispetti i termini previsti dalla procedura interbancaria per il perfezionamento del servizio stesso, indicando nella comunicazione le ragioni dell'interruzione;
- 4) con le comunicazioni di cui al precedente punto 2) la Nuova Banca invita il cliente a recarsi in filiale per valutare la possibilità di trasferire gli strumenti finanziari e le evidenze di OICR ancora registrati presso la Banca Originaria con modalità alternative al servizio TDT;

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL TRASFERIMENTO

- 5) le operazioni di trasferimento tramite la presente procedura standardizzata potrebbero richiedere **tempi differenti**. In particolare:
 - a) il trasferimento degli strumenti finanziari in gestione accentrata presso Monte Titoli richiede al massimo [diciannove] giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente modulo;
 - b) il trasferimento degli strumenti finanziari accentrati presso un depositario estero richiede in media [.....] giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente modulo;
 - c) il trasferimento delle evidenze di OICR italiani richiede in media [ventuno] giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente modulo;
 - d) il trasferimento delle evidenze di OICR esteri richiede in media [.....] giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente modulo;
- 6) la Nuova Banca si impegna a comunicare al cliente la conclusione delle operazioni di trasferimento. Il cliente potrà rivolgersi alla Nuova Banca per richiedere informazioni sullo stato di avanzamento del trasferimento dei singoli strumenti finanziari;
- 7) qualora il cliente, dopo la data di sottoscrizione del presente modulo, intenda disporre o vendere taluni strumenti finanziari oggetto di trasferimento, dovrà rivolgersi alla Nuova Banca per richiedere puntuali indicazioni circa le modalità e i tempi con i quali impartire gli ordini. **Nel corso dello svolgimento del servizio TDT potrebbe verificarsi un periodo durante il quale, al fine di consentire la registrazione degli strumenti finanziari presso il nuovo dossier, il cliente non può in ogni caso impartire ordini di disposizione o di vendita;**
- 8) la richiesta di trasferire le evidenze di OICR non modifica quanto previsto nella documentazione d'offerta dell'OICR stesso. Qualora il cliente, dopo la data di sottoscrizione del presente modulo, intenda disporre (rimborso, switch, ecc.) degli OICR, potrà rivolgersi alla Nuova Banca per richiedere puntuali indicazioni circa le modalità e i tempi con i quali impartire gli ordini. Resta ferma la possibilità del cliente di richiedere il rimborso delle evidenze di OICR italiani rivolgendosi direttamente alla SGR interessata ove ciò sia previsto nella documentazione d'offerta/regolamento di gestione cui a suo tempo ha aderito il cliente;

FORME DI TUTELA DEL CLIENTE DELLA BANCA ORIGINARIA

- 9) al fine di tutelare il cliente da eventuali operazioni indebite, la Banca Originaria provvederà a segnalare al cliente di aver ricevuto la richiesta di trasferimento da parte della Nuova Banca con riferimento al dossier titoli e/o alla rubrica OICR di sua pertinenza. Qualora il cliente non sia tempestivamente reperibile, la Banca Originaria richiede alla Nuova Banca copia del modulo TDT sottoscritto dal cliente per verificare la firma e, ove non riceva tale copia o vi siano dubbi sull'autenticità della firma, è autorizzata a interrompere il servizio;
- 10) per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili:
 - a) per gli strumenti finanziari in custodia e/o amministrazione le condizioni contrattuali definite con la Nuova Banca e con la Banca Originaria;
 - b) per gli OICR le condizioni previste nella relativa documentazione d'offerta/regolamento di gestione;Restano in ogni caso fermi i diritti e gli obblighi che derivano dagli accordi negoziali in essere tra le parti ovvero da disposizioni di legge.

OICR	
<i>Prosecuzione dei piani di investimento (PAC) o dei rimborsi programmati</i>	
<i>Ulteriori servizi collegati</i>	
Il trasferimento in capo alla Nuova Banca delle evidenze di OICR consente la prosecuzione del piano di investimento (PAC) o del rimborso programmato al quale il cliente abbia eventualmente aderito presso la Banca Originaria ove ciò sia possibile anche presso la Nuova Banca.	
La Nuova Banca informa il cliente della eventuale necessità di: a) sospendere e riattivare il piano di investimento; b) modificare le modalità di pagamento dello stesso; c) non addebitare una o più rate del piano di investimento; d) sospendere l'accredito di una o più rate del rimborso programmato.	
Il cliente, che abbia originariamente prescelto l'autorizzazione permanente di addebito (RID) quale modalità di versamento connessa al piano di investimento ovvero abbia optato per un rimborso programmato, deve indicare il conto corrente sul quale addebitare i pagamenti o accreditare i rimborsi previsti dal piano al quale ha aderito:	
Codice IBAN	
Il trasferimento in capo alla Nuova Banca delle evidenze di OICR non consente la prosecuzione degli ulteriori servizi i quali, pertanto, verranno interrotti presso la Banca Originaria, ferma restando la possibilità per il cliente di riattivarli presso la Nuova Banca ove ciò sia possibile anche presso la Nuova Banca in conformità a quanto previsto nella documentazione d'offerta.	
<i>OICR esteri - Conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti (SIP)</i>	
Ove il trasferimento alla Nuova Banca delle evidenze di OICR esteri comporti anche la modifica del SIP (definizione nelle AVVERTENZE), con il presente modulo il cliente conferisce mandato al Nuovo SIP affinché esso in nome proprio e per conto del cliente: a) trasmetta C55all'OICR estero o al soggetto da questi designato le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; b) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto.	

(FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE)

AVVERTENZE

- 1) La presente procedura consente il trasferimento standardizzato degli strumenti finanziari e delle evidenze di OICR (le evidenze di OICR possono essere trasferite mediante il servizio TDT solo se registrate in un dossier titoli o in una rubrica OICR). Resta ferma la possibilità per il cliente di avvalersi di modalità operative alternative di trasferimento, in uso nella prassi.
- 2) Il presente servizio non consente il trasferimento degli strumenti finanziari e delle evidenze di OICR contenuti nei dossier dedicati allo svolgimento del servizio di gestione di portafoglio.
- 3) **Non possono essere oggetto di trasferimento standardizzato** gli:
 - a) strumenti finanziari cartacei che, per loro stessa natura, possono essere trasferiti solo movimentando fisicamente i certificati che li rappresentano;
 - b) strumenti finanziari presso l'emittente (titoli non dematerializzati/non accentrati), rispetto ai quali l'unica possibilità di trasferimento è la lettera di messa a disposizione;
 - c) strumenti finanziari in default, che siano stati resi intrasferibili dalla decisione del giudice che cura la procedura concorsuale delle relative società emittenti o per altra causa;
 - d) strumenti finanziari con taglio irregolare (sotto il minimo ovvero superiore al minimo ma non multiplo, che sono di norma frutto di ripartizioni, conseguenti, ad esempio, ad operazioni di successione);
 - e) strumenti finanziari oggetto di vincoli (garanzia, sequestro, vincolo pupillare, ecc.);
 - f) strumenti finanziari oggetto di operazioni societarie in corso o di altre operazioni i cui tempi di regolamento condizionano la trasferibilità degli strumenti finanziari a causa dei tempi necessari per essere espletate, che possono essere più lunghi di quelli previsti dalla procedura interbancaria del servizio TDT;
 - g) strumenti finanziari su piazze non servite dalla Nuova Banca (tale circostanza si verifica nel caso in cui la Nuova Banca non ha in essere rapporti con alcun depositario sulla specifica piazza. Inoltre, nei casi in cui si tratti di strumenti finanziari quotati su mercati di Paesi diversi, è esclusa la possibilità di procedere al trasferimento dello strumento finanziario dal mercato di un Paese a quello di un altro Paese);
 - h) strumenti finanziari derivati rappresentati da futures e options e strumenti finanziari derivati non negoziati su mercati regolamentati (derivati OTC);
 - i) strumenti finanziari sottostanti ai contratti di pronti contro termine.
 - j) strumenti finanziari sui quali, in ragione del trasferimento stesso, grava l'applicazione di imposte a cui il cliente non fa fronte fornendo alla banca originaria la provvista necessaria.
- 4) Ai fini della procedura di trasferimento standardizzato si intende per:
 - a) **Consumatore** (o utente), la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 del d.lgs. 206/2005);
 - b) **Microimprese**: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro (Raccomandazione 2003/361/CE).
- 5) **Il trasferimento di uno strumento finanziario al portatore intestato presso la banca originaria ad uno dei cointestatari del dossier titoli comporta il cambio di intestazione a favore dei cointestatari del dossier titoli con la conseguente applicazione delle imposte previste dalla normativa vigente.**
- 6) Per **OICR** si intendono i fondi comuni di investimento e le SICAV. Per parti di OICR si intendono le quote dei fondi comuni di investimento e le azioni di SICAV.
- 7) Per **Soggetto Incaricato dei Pagamenti** (SIP) si intendono le banche insediate in Italia con le quali gli OICR esteri stipulano una convenzione avente ad oggetto lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nell'OICR (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi).

(FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE)